IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mirco Lombardi — Presidente
- Dott. Dario Colasanti — Giudice
- Dott. Edmondo Tota — Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione presentato dalla **LUNA s.r.l.,** con sede legale in Erba (CO), C.so XXV Aprile, 167/b, e centro degli interessi principali in Nibionno (LC), Via Volta 1/bis, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, difesa dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo;

premesso

- che l'oggetto sociale della Società ricorrente consiste nella "locazione immobiliare di beni propri" e, quale attività secondaria, nella "assunzione in Italia e all'estero di partecipazione in altre società ed enti commerciali, industriali e di servizi";

premesso

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della domanda definitiva di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza poi prorogato di altri 60 giorni per giustificati motivi, e che la domanda, la proposta e il piano sono stati depositati il 5 marzo 2024 e successivamente integrati, quanto alla formazione delle classi, su richiesta del Giudice relatore il 28 marzo 2024;

premesso

che l'attivo della Luna s.r.l. è costituito da: • un immobile industriale situato a cavallo del confine tra i territori del Comune di Nibionno e Comune di Bulciago attualmente in locazione alla Imatex 23 s.r.l.; • una partecipazione sociale per la quota del 97% in Le Nuove Dimore s.r.l., a sua volta proprietaria del 100% di California s.r.l., due società immobiliari, titolari, rispettivamente, della nuda proprietà e del diritto di usufrutto del complesso immobiliare adibito ad attività alberghiera, denominato "Relais California" sito in Nibionno (LC), località California, destinato ad attività turistico ricettiva, con albergo, ristorante e centro benessere;

esaminato

- il piano di ristrutturazione il quale, sulla base di un attivo patrimoniale complessivamente stimato pari a €12.231.487 e di un passivo stimato pari a €9.736.644 (di cui €1.362.650 prededucibile, €3.132.462 privilegiato e €5.241.532 chirografario), prevede la soddisfazione integrale dei creditori in un periodo stimato di cinque anni a far tempo dall'omologa, attraverso:
  - la liquidazione del patrimonio immobiliare della società;
  - gli introiti derivanti dalla liquidazione delle partecipate California s.r.l. e Le Nuove Dimore s.r.l. e/o dall'incasso del credito nei confronti di quest'ultima vantato;
  - i proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività tipica di locazione dell'immobile;
  - gli introiti derivanti dall'anticipato smobilizzo di un contratto derivato;

- l’incasso del credito IVA della società;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che il centro degli interessi principali della Luna s.r.l., rilevante ai sensi dell’art. 27 comma 2° CCII, deve essere individuato in Nibionno (LC), Via Volta 1/bis (Lecco), atteso che la sede legale della ricorrente si trova presso lo studio di un dottore commercialista e che le decisioni essenziali riguardanti la vita della società ricorrente sono prese appunto in Nibionno dove operano gli amministratori e dove si trova l’azienda della società controllata Imatex s.r.l.,;
- che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e la relativa decisione risulta da verbale in forma notarile ed è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di cui all’art. 120-bis comma 1° CCII;
- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44 e 64-bis CCII;
- che le attestazioni del professionista indipendente siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano e alla veridicità dei dati aziendali, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto;
- che dall’esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale ed indubbiamente supera le soglie di cui all’art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza), determinata dalla illiquidità del patrimonio;
- che il piano proposto ai creditori si configura di natura sostanzialmente liquidatoria;
- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami dell’art. 64-bis CCII;
- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell’art. 64-bis, comma 4, lett. a), CCII;
- che l’ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell’art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari fino all’omologazione, debba essere determinato, allo stato, in euro 60.000,00;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l’ammissibilità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione presentato dalla **LUNA s.r.l.,** con sede legale in Erba (CO), C.so XXV Aprile, 167/b, e centro degli interessi principali in Nibionno (LC), Via Volta 1/bis;

DELEGA

alla procedura il Dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

come Commissari Giudiziali il dott. Mario Motta e la dott.ssa Rafaella Paveri;

DISPONE

ai sensi dell’art. 47 comma 2° lett. c), quanto segue:

- l’espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all’indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dai Commissari Giudiziali con apposita comunicazione ai sensi dell’art. 104 CCII;
-eventuali osservazioni o contestazioni relative al credito proprio o altrui, come indicato nel piano di ristrutturazione o nella relazione dei Commissari giudiziali, potranno essere formulate, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata ai Commissari giudiziali. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti la proposta della Luna s.r.l.;

- la data iniziale per l'espressione del diritto di voto è fissata dal giorno **1° luglio 2024**;
- la data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno **31 luglio 2024** compreso;
- **i Commissari giudiziali comunicheranno ai creditori il presente provvedimento entro il 30 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di **euro 60.000**, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

DISPONE

che **i Commissari giudiziali provvedano agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII in quanto compatibili, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII**;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024

Il Giudice relatore	Il Presidente
Dott. Edmondo Tota	Dott. Mirco Lombardi